



**Disposizioni per la classificazione, denominazione e identificazione
dell'albergo diffuso**

*LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2013, N. 11, ARTICOLI 29 E 31
"SVILUPPO E SOSTENIBILITA' DEL TURISMO VENETO"*

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni disciplinano ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "*Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto*" la tipologia di struttura ricettiva alberghiera dell'albergo diffuso.

Art. 2 DENOMINAZIONI AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE

1. Ai sensi dell'articolo 29, e in sede di prima applicazione della legge regionale, gli alberghi diffusi possono assumere la denominazione aggiuntiva o sostitutiva di:
 - a) hotel diffuso;
 - b) Residenza d'epoca alberghiera: qualora l'albergo diffuso, sia nell'edificio principale, sia in tutte le dipendenze, risulti localizzato in edifici oggetto dei vincoli del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*".
2. Con successivo provvedimento deliberativo, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 11/2013, potranno essere considerate altre diverse denominazioni per gli alberghi diffusi, anche su proposta delle Associazioni di rappresentanza di cui all'articolo 2, lett. f) della legge regionale n. 11/2013.

Art. 3 EFFICACIA DEI REQUISITI STRUTTURALI E DIMENSIONALI

1. I requisiti strutturali e dimensionali, individuati nel presente provvedimento, si applicano, dalla data della sua pubblicazione sul BUR, a tutti gli alberghi diffusi.
2. La superficie minima delle unità abitative, delle suite e delle junior suite, si intende come somma di tutti i vani, esclusi i bagni.

Art. 4 REQUISITI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI DIFFUSI CON TRE STELLE SUPERIOR.

1. Gli alberghi diffusi, per essere classificati con tre stelle superior, devono avere i seguenti requisiti previsti nell'Allegato B:
 - a) requisiti strutturali e dimensionali in ogni caso;
 - b) requisiti di prestazioni di servizi e dotazioni in ogni caso;
 - c) requisiti fungibili dotati di punteggio, nella combinazione scelta dal titolare dell'albergo, a condizione che la somma dei punteggi dei requisiti scelti sia pari o superiore a dieci punti.

Art. 5 DESTINAZIONE EDILIZIA DELL'ALBERGO DIFFUSO

1. L'albergo diffuso deve avere una destinazione d'uso edilizia turistico – ricettiva, sia nell'edificio principale, sia in tutte le dipendenze.

Art. 6 LE DIPENDENZE

1. Ogni singola dipendenza alberghiera è classificata secondo i requisiti dei locali di pernottamento da essa posseduti in conformità al presente provvedimento.
2. In nessun caso la dipendenza alberghiera può avere una classificazione superiore a quella dell'edificio principale.

Art. 7 ALTEZZE MINIME DEI LOCALI DELL'ALBERGO DIFFUSO

1. Nel presente paragrafo si provvede a disciplinare le altezze minime dei locali di pernottamento dell'albergo diffuso e dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera.
2. L'altezza minima delle camere da letto, suite, junior suite e delle unità abitative è quella prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali.
3. Deve in ogni caso essere garantita un'altezza minima interna utile dei locali di metri 2,70, riducibile a metri 2,40 per i vani accessori, quali i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
4. In materia di altezze minime sono possibili solo le deroghe previste dall'articolo 1 del Decreto del Ministero della Sanità in data 05 luglio 1975 e dall'articolo 2 della legge regionale n. 12/1999 *"Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi"*.

Art. 8. DOCUMENTAZIONE PER LA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE

1. Il titolare dell'albergo diffuso presenta alla Provincia la domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione per il tramite dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) secondo un modello approvato con Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo, con almeno i seguenti documenti allegati:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, indicante gli atti comprovanti i requisiti edilizi ed urbanistici, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
 - b) asseverazione di un tecnico abilitato per la capacità ricettiva: asseverazione che la capacità ricettiva è conforme alle vigenti leggi edilizie e sanitarie con l'indicazione del numero dei letti per ciascuna camera, suite, junior-suite e unità abitativa;
 - c) relazione tecnico descrittiva della localizzazione e delle dimensioni delle aree comuni e dei locali di pernottamento;
 - d) planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso in scala 1:100, corrispondenti agli elaborati grafici approvati dal Comune;
 - e) denuncia, su modello regionale, dei requisiti di classificazione nell'albergo diffuso e del periodo di apertura;
 - f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello regionale, di accessibilità, per le persone disabili ai sensi del D.M. n. 236 del 14/06/1989, in conformità alla DGR n.1428 del

2011, con indicazione del numero di camere, bagni ed ascensori accessibili ai disabili, per la pubblicazione dei citati dati nel portale regionale del turismo: www.veneto.to

- g) per gli alberghi diffusi dotati di sito internet, comunicazione alla Regione del relativo indirizzo web, al fine di collegarlo con il portale regionale del turismo www.veneto.to.
2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì le modalità di trasmissione della documentazione per la domanda di classificazione.

Art. 9 SIMBOLI DISTINTIVI DELL'ALBERGO DIFFUSO.

1. Il simbolo distintivo della classificazione essere esposto in modo ben visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso dell'edificio principale dell'albergo diffuso e non costituisce messaggio pubblicitario.
2. Il simbolo distintivo è costituito da una chiave per gli alberghi diffusi, su fondo verde racchiuso in un'ellisse delimitata da bordini in rosso, bianco e verde.
3. Nella parte superiore dell'ellisse è riportata in rosso la specificazione della tipologia di struttura ricettiva alberghiera, con lettere scritte in maiuscolo: ALBERGO DIFFUSO.
4. Nella parte inferiore dell'ellisse appaiono, sempre in rosso, le stelle a cinque punte specificanti la categoria assegnata all'esercizio da due a tre stelle.
5. Alle stelle è aggiunta una S maiuscola sempre in rosso, per gli alberghi diffusi classificati con tre stelle superior.
6. Il simbolo distintivo della classificazione deve essere riprodotto in un cartello rettangolare avente le dimensioni, le forme, i colori e le immagini, approvati con decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo.